

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"NEVER2LAKE"

NVR₂LAKE



Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1.

È costituita, nel numero minimo di soci e socie previsto dalla legge, con sede in Via S. Carlo, 2, 28041 Arona NO, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "NEVER2LAKE - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.

L'associazione "NEVER2LAKE - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione, solidarietà, inclusione sociale, rispetto delle diversità, sostenibilità, partecipazione attiva, libertà di espressione individuale e collettiva.

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo prevalentemente in favore di terzi le seguenti

attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 03 Luglio 2017 n.117.

In particolare, persegue le seguenti finalità:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Associazione realizza i propri scopi attraverso:

- la creazione di spazi ed eventi di natura sociale, culturale, artistica e spettacolare, promuovendo aggregazione giovanile e contrastando la dispersione e l'emarginazione;
- l'organizzazione di eventi artistici e culturali per incentivare la partecipazione attiva dei giovani nella vita cittadina;
- la promozione di laboratori e percorsi formativi in ambito educativo, civico e sociale, con particolare attenzione alla valorizzazione del tessuto economico e turistico locale;
- la collaborazione con altre associazioni, enti di formazione e scuole per la realizzazione delle attività.

Art. 5.

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e può aderire ad altri organismi con finalità e metodi affini, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

SOCI E SOCIE

Art. 7.

Possono diventare soci e socie dell'associazione tutti gli individui che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di soci/a è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8.

La domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del/la socio/a è annotata nel libro soci.

Art. 9.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato/a specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio/a entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E DELLE SOCIE

Art. 10.

I/le soci/e hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti/e alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio e socia ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Tutte le socie e i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Soci e socie hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Le persone che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11.

La qualità di socio/a si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio/a per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio/a è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) la socia o il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.



VOLONTARI E VOLONTARIE

Art. 12.

Il volontariato è gratuito e non retribuito. I volontari possono ricevere solo rimborsi spese documentati.

Sono vietati rimborsi forfettari. Le spese possono essere rimborsate anche tramite autocertificazione, entro i limiti stabiliti dalla legge.

I soci/e volontari/e sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI/SOSTENITRICI

Art. 13.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori e sostenitrici tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. Chi sostiene così l'associazione non ha diritto di voto, non ha il diritto di elettorato attivo e passivo ma ha il diritto ad essere informato/a delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

LAVORATORI/LAVORATRICI

Art. 14.

L'associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri membri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero di persone così impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei membri volontari o al 5 per cento del numero delle persone associate.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 15.

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. L'Organo di controllo (se eletto);
4. Il Revisore dei conti (se eletto).

Tutte le cariche sono elettive.

Art. 16.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutte le socie e tutti i soci. Ciascun individuo associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal/la Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo di associati e associate. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.17

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocate tutte le socie e tutti i soci, anche chi è sospeso o escluso in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art.18

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; • discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio/a nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato/a contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; • discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli individui associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro/a aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli interventi. Ciascun/a aderente può avere in delega un numero massimo di tre voti.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di coloro che partecipano e votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art.20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e delle associate e con il voto favorevole della maggioranza di chi è presente. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e delle associate.

Art.21

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, chi compone il Consiglio direttivo non ha voto. Per le votazioni si procede normalmente per

alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal/la Segretario/a dell'Assemblea e sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a stesso/a.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i/le propri associati/e, dagli enti associati.

Non può essere eletto/a consigliere, e se eletto/a decade dal suo ufficio, l'interdetto/a, l'inabilitato/a, il/la fallito/a, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I/le consiglieri/e entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno/a il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e alle amministratrici è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art.23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e delle consigliere. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: • elegge tra i propri componenti il/la presidente;

- elegge tra i propri componenti il/la vice presidente;

- elegge il/la tesoriere e il/la segretario/a;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuove socie e soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal/la Presidente; • delibera in ordine alla perdita dello status di socio/a.

Art. 25

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno/a o più consiglieri/e, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei membri non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i mandati dei nuovi membri eletti scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il/la Presidente deve convocare l'Assemblea per elezioni suppletive per i membri da sostituire.

IL/LA PRESIDENTE

Art. 26.

Il/la Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato/a a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri/e consiglieri/e o soci/e con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal/la Vice Presidente vicario/a. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifica tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il/la Presidente.

IL\LA TESORIERE\A

Art. 27.

Al\la Tesoriere/a spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al\la Tesoriere/a può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni

affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal\la Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL\LA SEGRETARIO\A

Art. 28.

Al\la Segretario/a spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Si scelgono i\le componenti dell'Organo di controllo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei membri componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs.

117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisore e revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore/a legale dei conti

Art. 30.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un/a Revisore/a legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei suoi componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il/la Revisore/a dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 32.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative di chi è aderente;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto

a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un/a socio/a, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a individui fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- e) Pubblicità e trasparenza

Art. 36.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione delle persone socie per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al/la Presidente dell'associazione.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 37.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i membri soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale; lo scioglimento è normato dagli articoli 9, 45 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve a chi è socio/a. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 38.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto, firmato e sottoscritto in data 6/03/2025.

Chiara Cerutti
Mattia Masoni

Andrea Masoni
Sofia Padovani
Giacomo Latorraca
Alexander H. Riker

Gianna Camilli

MA

Sofia Padovani

Uattia Namini

Giacomo Latorraca

Alexander H. Riker

13/3/95 n. 142/3

Santo TIA
Piazza del Tribunale
Ennio D'Amore



NORMA FINALE

Chiara Carilli
Marta Masoni